



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

n. 18 del 03/03/2021

### PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 18/2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/03/2021 e vi rimarrà fino al 17/03/2021.

Li 03/03/2021

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Vincenzo Bellomo

### ORDINANZA DEL SINDACO

del 03.03.2021

**OGGETTO:** Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 dal 04/03/2021 fino al 13/03/2021

In data 3 marzo 2021 nella Residenza Municipale

**IL SINDACO**  
Giuseppe Nitti

Premesso che:

- in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibere del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 07 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 22 febbraio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state stabilite le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con decreto legge n. 9 del 02.03.2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato stabilito (art. 35) che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- con decreto legge n. 19/2020, art. 3, comma 2, è stato stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare emergenze in contrasto con misure statali, ne eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- con DPCM del 2 marzo 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per la Regione Puglia;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 23.02.2021 sono state adottate misure, riferite, tra l'altro, allo svolgimento dell'attività scolastica, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

**Dato atto** che dalla lettura dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid — 19, trasmessi a mezzo pec dalla Prefettura di Bari in data 3 marzo 2021 e riferiti al giorno 2 marzo 2021, si contano **un totale di 323** casi comprendenti persone positive al Virus covid 19, altre in attesa di tampone ed altre poste in quarantena;

**Dato atto** che dalla lettura dei dati relativi alla diffusione del contagio da Covid — 19 trasmessi a mezzo pec dalla Prefettura di Bari in data 23 febbraio 2021 riferiti al giorno precedente, si contano **un totale di 219** casi comprendenti persone positive al Virus covid 19, altre in attesa di tampone ed altre poste in quarantena;

**Verificato** che dal confronto dei dati sopra riportati, risulta che nel breve periodo di 8 giorni, vi è stato un incremento dei soggetti positivi, in attesa di tampone ed in quarantena, di circa il 48%;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale ed il preoccupante incremento dei casi medio tempore intervenuti sul territorio comunale, anche in riferimento ai casi di positività accertati nelle scuole nonché al cospicuo numero di persone in attesa di effettuare il tampone molecolare;

**Sentito** il parere del rappresentante dei medici di base del territorio comunale, facente parte del COC;

**Sentito** il parere dei dirigenti scolastici dell'Istituto comprensivo Rodari – Dante e del primo Circolo didattico Marconi;

**Preso atto** del verbale del COC convocato in urgenza in data 3 marzo 2021;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del virus,

l'incremento dei casi di positività sull'intero territorio nazionale, il diffondersi del virus anche nelle regioni meridionali nella cosiddetta "variante inglese";

**Considerato**, altresì, il rischio che l'aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta "variante inglese", in virtù dell'indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla comunità scientifica;

**Ritenuto** che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. lgs. n. 267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento di prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

**Valutata** la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con effetti sino a tutto il 13 marzo 2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

**Atteso** che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità delle persone;

**Ravvisata** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

**Dato atto** che le amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali;

**Atteso** che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

**Ritenuto** di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

**Dato atto** quindi che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

**Ritenuto**, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

**Ravvisata** la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

**Visto** il disposto dell'art. 650 del c.p. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.P.S.;

- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;

Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

In virtù dei poteri conferiti dal Decreto Legge n.19/2020, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, nonché sulla scorta delle disposizioni di cui al DPCM del 02 marzo 2021;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, artt. 50 e 54;

## **ORDINA**

al fine di ridurre la diffusione dell'infezione da virus covid 19, nel territorio comunale, a decorrere dalle ore 00:00 del 4 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 13 marzo 2021, con possibilità di proroga e/o modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

1. il divieto assoluto per i minori di 16 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;
2. di consentire gli spostamenti con animali da affezione, solamente in prossimità della propria abitazione in un raggio non superiore a mt. 100;
3. la chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali e artigianali, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo;
4. durante le ore di attività consentite dal DPCM del 02/03/2021, il quale all'art. 27 prevede che le attività di servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristorante, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, è vietato il consumo ai tavoli presenti sia all'interno, sia all'esterno delle attività di cui al codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA).
5. la chiusura dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno successivo di tutti i parchi, Giardini, ville, campetti di quartiere, larghi, piazza e piazzali, tra i quali a solo titolo esemplificativo quelli di Piazzale Baden Powell, Largo Fiera, Piazza Aldo Moro, area Scacchiera di Via Sammichele ecc.;
6. la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
7. la sospensione del mercato settimanale del Comune di Casamassima, nelle giornate di sabato 6 marzo 2021 e sabato 13 marzo 2021, ad eccezione delle attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari.

## **PRECISA**

che in ogni caso resta garantita la possibilità di attraversamento dei predetti luoghi oggetto di chiusura oltre gli orari di chiusura, per il raggiungimento di esercizi commerciali legittimamente aperti, abitazioni private, uffici pubblici e private ecc.

Si ricorda il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano stati sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso;

Si ricorda l'obbligo del rispetto scrupoloso della normative vigente per la prevenzione del contagio sia nei luoghi aperti che chiusi, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo della mascherina;

Si raccomanda, nell'arco di tutta la giornata, di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale

## **DISPONE**

che la violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000, secondo i criteri di proporzionalità di cui all'art.1 della Legge n. 689/81 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Resta ferma la responsabilità penalmente rilevante per la inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

La Polizia Locale di Casamassima, tutte le altre Forze di Polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza. Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito Istituzionale e che la stessa sia trasmessa a mezzo PEC:

- al Comando di Polizia Locale;
- al C.O.C. di Casamassima;
- al Comando Stazione Carabinieri di Casamassima;
- al Prefetto di Bari;
- alla Questura di Bari;
- Dipartimento di prevenzione Asl Bari;
- alla Regione Puglia — Servizio Protezione Civile;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni della notifica del provvedimento medesimo.

## **ESECUTIVITA'**

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 03/03/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 3 marzo 2021

## **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.